

Il diritto all'assistenza linguistica dell'imputato straniero nel procedimento penale

Indagine conoscitiva presso il tribunale di Trieste

FRANCESCA MOMETTI
Università degli Studi di Trieste

1. INTRODUZIONE

Nel contesto della maggiore libertà di circolazione e soggiorno all'interno dell'Unione europea e degli importanti flussi migratori che interessano il suo territorio, il numero di persone interessate da un procedimento penale in uno stato straniero negli ultimi anni è andato crescendo significativamente. Questa realtà ha portato necessariamente l'Unione europea a dedicare particolare attenzione ai diritti degli imputati coinvolti in un processo in un paese diverso da quello di residenza e a cercare le soluzioni adeguate per rispondere alle nuove sfide sollevate da tale fenomeno, tra cui l'accresciuto bisogno di assistenza linguistica dentro e fuori dalle aule di tribunale, la necessità del mutuo riconoscimento delle sentenze tra stati membri nonché la necessità di rafforzare la cooperazione nell'ambito del mandato di arresto europeo. Tra le azioni intraprese dall'Unione europea va segnalata la Direttiva 2010/64/UE¹ sul diritto alla traduzione e all'interpretazione nel procedimento penale il cui termine di recepimento, il 27 ottobre 2013, ha reso particolarmente attuali le tematiche trattate nell'indagine che si presenta nelle pagine seguenti.

¹ Direttiva 2010/64 UE del Parlamento e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione e i procedimenti penali, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0064:IT:NOT>.

2. OBIETTIVI DELL'INDAGINE E METODOLOGIA

L'indagine svolta presso il Tribunale di Trieste² tra gennaio e giugno 2013 ha avuto come obiettivo generale quello di effettuare una ricognizione della pratica dell'assistenza linguistica presso la Sezione Penale del Tribunale e verificare in che misura la prassi seguita corrisponde alle disposizioni della Direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Tale direttiva, il cui termine per il recepimento è scaduto il 27 ottobre 2013, introduce importanti elementi di novità quali l'estensione del diritto all'interpretazione ai colloqui con il difensore e l'indicazione dei documenti fondamentali che devono essere tradotti all'imputato, ossia le decisioni che privano la persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi di imputazione e le sentenze.

Poiché si sono voluti raccogliere dati che fossero significativi sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, si sono utilizzate sia fonti di testimonianza diretta che fonti documentali. A tal fine sono stati intervistati interpreti, traduttori, un Giudice per le Indagini Preliminari e il Presidente della Sezione Penale (cf. 2). Per gli interpreti e i traduttori è stato approntato un questionario con domande sulla formazione e sull'esperienza lavorativa, su come avviene la loro nomina, sulle fasi del procedimento nelle quali intervengono, sulla tipologia di testi che vengono tradotti, sulle modalità e sulle tecniche di interpretazione, sulla qualità dell'assistenza linguistica, sulla deontologia, sulla percezione del ruolo dell'interprete e sulle difficoltà e gli aspetti critici. Per ragioni di riservatezza, il questionario è stato somministrato agli interpreti e ai traduttori a cura della Cancelleria Penale. Le risposte pervenute sono state limitate a tre (un'interprete di arabo, un interprete di albanese, un'interprete di tedesco, olandese, francese, inglese, spagnolo e portoghese); quattro interpreti (di bulgaro, di ungherese, di albanese e di serbo e croato) si sono invece rese disponibili per un colloquio. Le domande poste ai giudici vertevano principalmente sul rispetto del diritto all'assistenza linguistica in tutte le fasi del procedimento, sulla traduzione (scritta) degli atti e sulla sua possibile sostituzione attraverso un riassunto orale (così come previsto, in certi casi, dalla direttiva all'art. 3 par. 7). Inoltre, è stato chiesto come viene monitorata la qualità del servizio fornito dagli interpreti, come avviene l'interazione comunicativa in aula e se fuori dall'aula è data all'imputato la possibilità di interloquire con l'interprete. Nel corso dei colloqui le domande previste dal questionario sono state utilizzate come semplice traccia dalla quale partire per estendere poi il discorso anche ad aspetti non esplicitamente contemplati dal questionario. Ciò ha permesso di far emergere molti aspetti interessanti che una stretta aderenza alla struttura prevista molto probabilmente non avrebbe consentito.

² La ricerca, che si inserisce nel progetto FRA 2011 *Bisogni e bisogni formativi nella comunicazione interlinguistica con i servizi di polizia e nei procedimenti penali*, ha costituito la tematica affrontata nella tesi di Laurea Magistrale in Interpretazione di Conferenza dal titolo *Il diritto all'assistenza linguistica nel procedimento penale. Indagine conoscitiva presso il Tribunale di Trieste*. Nel presente articolo si espone una sintesi dei risultati.

La maggior parte dei dati elaborati, e qui presentati al paragrafo 3, è stata ricavata dall'analisi di un campione di 444 fascicoli di liquidazione, ovvero i fascicoli costituiti a fini contabili dal Tribunale per il pagamento delle prestazioni degli interpreti e dei traduttori, con cui si è coperto un arco temporale di 6 anni, dal 2004 al 2009. Tali fascicoli corrispondono a 412 interventi di interpretazione (di cui 289 in udienze di riesame³ e 123 in udienze dibattimentali⁴) e a 53 interventi di traduzione. L'analisi dei dati ricavati dai fascicoli di liquidazione è stata quella che ha richiesto il maggior rigore metodologico poiché si è resa necessaria una loro riorganizzazione in modo da poter ricondurre i singoli interventi di assistenza linguistica al procedimento all'interno del quale si sono svolti. Ciò è stato possibile grazie al numero di iscrizione al Registro delle Notizie di Reato (R.G.N.R.) che identifica e accompagna un procedimento in tutte le sue fasi e che è sempre riportato sui fascicoli di liquidazione. I procedimenti penali nei quali si è resa necessaria l'assistenza linguistica tra il 2004 e il 2009 sono stati 304.

Un'ulteriore analisi (cf. 4) è stata condotta su un campione di 12 fascicoli dibattimentali, ovvero i fascicoli contenenti tutti gli atti di un procedimento. Tale analisi si è resa necessaria innanzitutto come verifica della corrispondenza tra quanto si è potuto evincere riunendo le informazioni ricavabili dai fascicoli di liquidazione ma anche per poter trarre conclusioni più certe sulla tutela del diritto alla traduzione dei documenti fondamentali.

3. ELABORAZIONE DEI DATI ACQUISITI TRAMITE QUESTIONARI E INTERVISTE

3.1 ESPERIENZA E FORMAZIONE

Per quanto riguarda l'esperienza degli interpreti, salvo un caso, tutti gli intervistati hanno un'esperienza di lavoro in Tribunale almeno ventennale, iniziata senza passare attraverso procedure di candidatura o selezione. Rispetto alla formazione, tra le interpreti intervistate soltanto due hanno una laurea in materie attinenti al lavoro di interprete giudiziario (rispettivamente in Interpretazione di Conferenza e in Giurisprudenza). Soltanto un'interprete ha dichiarato di seguire dei corsi di aggiornamento. Le conoscenze giuridiche risultano essere determinanti e un complemento essenziale di cui devono dotarsi gli interpreti non precedentemente specializzatisi in ambito giuridico. L'interprete laureata in Giurisprudenza ha riferito che vari interpreti professionisti che lavorano per il Tribunale hanno dovuto frequentare per anni corsi di procedura penale e di diritto

3 Il riesame (Tonini 2012: 448-451) è un mezzo di impugnazione col quale l'imputato chiede il controllo giurisdizionale sulla legittimità e sul merito del provvedimento col quale gli è stata applicata una misura restrittiva della libertà personale.

4 Il dibattimento (Tonini 2012: 646; Conso Grevi 2010: 871) è la parte centrale del procedimento penale che si compone delle seguenti fasi: indagini preliminari, formulazione dell'accusa, udienza preliminare, predibattimento, dibattimento e postdibattimento.

to penale e civile per acquisire le conoscenze necessarie. Una posizione che attribuisce scarsissima importanza alla formazione è quella dell'interprete di serbo e croato, convinta che "interpreti si nasce, non si diventa".

3.2 REPERIMENTO E NOMINA DELL'INTERPRETE

La nomina dell'interprete può avvenire ad opera di figure diverse a seconda della fase del procedimento in cui ci si trova. Nelle indagini preliminari può essere il Pubblico Ministero o il G.I.P. ad effettuare la nomina. Quando il processo attraversa un'udienza preliminare o una citazione diretta a comparire in dibattimento allora è il Giudice a nominare l'interprete. Il Tribunale dispone di un elenco di interpreti (in media tre interpreti per lingua) che condivide con la Procura. In casi particolarissimi il Tribunale si rivolge alla Questura o all'Ufficio Immigrazione per ottenere nominativi di altri interpreti. Il criterio di attribuzione dell'incarico è la disponibilità dell'interprete e la mole di impegno di cui è gravato al momento. La nomina avviene abitualmente per iscritto, con decreto emesso dal magistrato, e può essere preceduta da una comunicazione telefonica. Se la citazione non viene inviata all'interprete, è l'interprete stesso a ritirarla in Tribunale insieme agli atti da tradurre o direttamente in occasione dell'udienza nella quale deve interpretare. Nei casi in cui l'interprete viene contattato telefonicamente d'urgenza, la nomina viene scritta nel verbale d'udienza. Se sono le forze dell'ordine a nominare l'interprete, viene redatto un verbale a parte.

3.3 FASI DEL PROCEDIMENTO NELLE QUALI INTERVENGONO GLI INTERPRETI

Le fasi del procedimento nelle quali intervengono gli interpreti sono le indagini preliminari, l'arresto, la convalida dell'arresto da parte del G.I.P., gli interrogatori in carcere, l'udienza di riesame, il dibattimento, gli atti collaterali. Gli imputati vengono messi a conoscenza del loro diritto all'assistenza linguistica al primo contatto con la Polizia Giudiziaria, il Pubblico Ministero, il Giudice per le Indagini Preliminari o il Tribunale. Non è l'imputato a dover dimostrare di non conoscere la lingua italiana; quando è verosimile che non conosca l'italiano o quando non ci si accontenta della "sufficiente conoscenza della lingua italiana" gli viene direttamente messo a disposizione un interprete. Il Presidente della Sezione Penale dichiara che la tradizione di grande sensibilità linguistica di Trieste fa sì che all'imputato, almeno in fase dibattimentale, sia garantito il massimo diritto alla difesa. Riguardo alla fase delle indagini preliminari il G.I.P. fa presente che talora il diritto all'assistenza linguistica non è rispettato per le esigenze di compiere gli atti in tempi brevi, incompatibili con quelli del reperimento degli interpreti.

3.4 TIPOLOGIE DI TESTI CHE VENGONO TRADOTTI

Le tipologie di testi che vengono tradotti sono l'informazione di garanzia sul diritto di difesa, le ordinanze di custodia cautelare, le intercettazioni, gli avvisi di conclusione delle indagini, le citazioni dirette in giudizio, i rinvii a giudizio, le rogatorie. Non vengono tradotte le sentenze.

3.5 MODALITÀ E TECNICHE DI INTERPRETAZIONE

L'interpretazione effettuata dall'interprete viene descritta dal Presidente della Sezione Penale come una "traduzione fatta a momenti", con turni di parola brevi decisi dal giudice ma nei quali l'interprete stesso può segnalare la necessità che l'imputato si fermi per lasciare spazio all'interpretazione prima che il segmento da interpretare diventi troppo lungo.

Soltanto un interprete fa uso di appunti mentre gli altri si appoggiano esclusivamente sulla memoria, inclusa l'interprete di ungherese, laureata presso la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori dell'Università di Trieste, la quale non utilizza la tecnica di consecutiva appresa, considerando che le tempistiche e il contesto non lo permettono.

Secondo gli interpreti intervistati, la completezza dell'interpretazione varia a seconda dei casi. La sintesi non è una pratica considerata da evitare il più possibile, fermo restando la correttezza nel riportare la terminologia utilizzata da Giudici, P.M. e avvocati. Se da un lato viene fatta molta sintesi (l'interprete di ungherese parla di "sfrondare e rendere il messaggio essenziale"), dall'altro vengono fornite anche molte spiegazioni in un linguaggio semplificato e comprensibile laddove l'imputato non comprenda quanto gli viene detto. Alcuni chiarimenti trovano spazio a volte fuori dall'aula, a seguito dell'udienza. Due interpreti intervistate hanno sottolineato che in certi casi sono gli imputati stessi a non essere tanto interessati a ogni dettaglio o riferimento normativo quanto piuttosto a sapere in concreto cosa avverrà nell'immediato, se saranno scarcerati o no, se vengono condannati o prosciolti. In genere peraltro l'imputato, avendo avuto dei colloqui con l'avvocato difensore prima dell'udienza, sa a grandi linee di cosa si parlerà in udienza.

3.6 QUALITÀ DELL'ASSISTENZA LINGUISTICA

Dai colloqui coi Giudici è emerso che non c'è un monitoraggio della qualità dell'interpretazione e che l'unica valutazione sugli interpreti e in base alla quale viene effettuata una scrematura è quella sull'affidabilità del loro comportamento. Il Presidente della Sezione Penale afferma di non aver mai riscontrato difficoltà di traduzione e che i casi in cui possono esserci fraintendimenti sono "ipotesi

meramente scolastiche”. Questo perché il difensore, essendo a conoscenza di quanto emerso nel corso delle indagini preliminari e avendo avuto dei colloqui con l'imputato prima dell'udienza, se sente dire all'interprete qualcosa di non coerente nel corso dell'udienza se ne rende conto immediatamente e chiede chiarimenti. Al G.I.P. si è chiesto se vi siano casi di contestazione della qualità dell'interpretazione o della traduzione. Tali casi risultano essere molto rari: possono esserci appelli o ricorsi per la mancata assistenza linguistica, ma non per cattiva qualità dell'interpretazione.

3.7 DEONTOLOGIA

Riguardo alla deontologia, il Tribunale non ha approntato alcun codice scritto e non dà specifiche indicazioni agli interpreti che devono attenersi soltanto a quanto previsto dalla legge⁵ (come il divieto di rivelare il segreto d'ufficio, reato perseguibile penalmente, come può essere per esempio il rivelare informazioni di cui si è venuti a conoscenza tramite traduzioni effettuate per il Tribunale) e pronunciare la formula di rito con la quale si dichiara che si tradurrà “bene e fedelmente”. Generalmente non è consentito agli interpreti conferire con gli imputati se non su richiesta esplicita del giudice o del P.M., ma gli stessi giudici e P.M. sono elastici su questo aspetto che invece, in altri Paesi, dove esistono codici deontologici creati dalle associazioni di interpreti di Tribunale, trova chiara e rigida regolamentazione. Il Presidente della Sezione Penale ritiene che sia giusto che l'imputato possa parlare con l'interprete fuori dall'aula, non ritiene che sia una cosa da “bloccare, inibire, impedire” perché l'imputato può avere delle esigenze da segnalare che altrimenti non troverebbero modo di essere espresse.

3.8 PERCEZIONE DEL RUOLO DELL'INTERPRETE

Il ruolo degli interpreti è percepito dagli interpreti stessi come un ruolo importante, che va svolto in modo qualificato, con la consapevolezza delle conseguenze sociali ed economiche che possono interessare le persone coinvolte e lo Stato nel caso di una traduzione scorretta. Quanto alle aspettative riposte nell'interprete dalle varie figure coinvolte nel procedimento, l'interprete che ha fornito il quadro più articolato, che è presentato in sintesi qui di seguito, è stata l'interprete di ungherese.

La situazione in cui all'interprete è lasciato più spazio e un ruolo di mediazione culturale è quello del fermo o dell'arresto, situazione in cui l'interprete può tranquillizzare l'imputato, evitando che sia il Giudice a zittirlo, dicendogli che

⁵ Art. 146, comma 2 c.p.p.: “[L'autorità procedente] Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno a suo mezzo o in sua presenza [...]”.

arriverà il momento in cui potrà rendere tutte le dichiarazioni che vorrà ma che inizialmente la sua sola possibilità di intervenire è quella di fornire risposte alle domande che gli vengono rivolte dal Giudice. Da parte dell'imputato l'interprete percepisce di essere vista come una luce, una fonte di speranza, un elemento rassicurante in un contesto linguisticamente e culturalmente diverso da quello di origine. In sede di interrogatorio in carcere le aspettative dei G.I.P. sono di grande velocità, di capacità di cogliere tutto al volo e di grande reattività quando non addirittura di conoscenza perfetta della prassi e delle domande da rivolgere all'imputato, senza bisogno che queste vengano formulate dal Giudice e tradotte dall'interprete. In sede di udienza l'aspettativa dei Giudici, ma anche dei P.M. e degli avvocati, è che l'interprete sia più o meno invisibile. Questa è l'aspettativa dei Giudici come percepita dall'interprete ed effettivamente trova rispondeva nelle parole del Presidente della Sezione Penale secondo cui l'interprete dovrebbe essere "un po' asettico, non influire sul caso", e ancora "un buon interprete è quello che, *senza parlare sopra* il pubblico difensore o il Pubblico Ministero *spiega* all'indagato o all'imputato quello che sta succedendo, cosa dice quella persona e *sintetizza*." Più che riportare fedelmente quanto viene detto, all'interprete viene dato il compito di fornire spiegazioni e le informazioni essenziali, il tutto senza essere d'intralcio alle altre figure presenti in aula. Per l'imputato invece l'interprete costituisce una "figura di riferimento [...], la persona che lo rende partecipe di quanto sta avvenendo attorno a lui". Sempre secondo l'interprete di ungherese, per quanto riguarda le aspettative dei Giudici rispetto alla formazione degli interpreti, più di uno si aspetta una persona più qualificata dal punto di vista giuridico che da quello linguistico e, in riferimento al ruolo dell'interprete, i giudici sembrerebbero propendere più per le funzioni di ausiliario che di interprete, quando per esempio auspicano che questi informi l'imputato della sua facoltà di non rispondere. Addirittura, secondo le aspettative di alcuni G.I.P., gli interrogatori dovrebbero potersi svolgere con l'interprete che pone direttamente le domande all'imputato.

3.9 DIFFICOLTÀ E ASPETTI CRITICI EVIDENZIATI DAGLI INTERPRETI

Le difficoltà e gli aspetti critici segnalati dagli interpreti sono di vario genere e riguardano le varietà diatopiche (dialetti) e diastratiche (livello culturale degli imputati) della lingua, la diversità dei sistemi giuridici dei Paesi interessati, la mancanza di strumenti lessicografici adeguati e di manuali di diritto comparato, il fatto di non ricevere informazioni sul caso che permettano una preparazione, le tempistiche di lavoro e la remunerazione. Un problema particolare al quale è spesso confrontata l'interprete funzionaria di serbo e croato è quello di ricevere dalla Procura di Trieste richieste di traduzioni in serbo e croato per imputati kosovari o macedoni appartenenti alla minoranza albanese. Questo esempio segnala la mancanza di una mappatura chiara delle lingue che permetta di evitare di

fornire agli imputati traduzioni non fruibili. Un altro problema segnalato dalla stessa interprete è che nelle ordinanze di custodia cautelare da tradursi agli imputati a volte compaiono stralci di intercettazioni precedentemente tradotti in italiano da un altro interprete, non accompagnati dall'originale. L'interprete si trova pertanto a effettuare una ritraduzione (*back-translation*), con un inevitabile scarto tra quanto rilevato dalle autorità inquirenti e le affermazioni dell'indagato e con possibili contestazioni da parte di quest'ultimo.

Quanto al riconoscimento ricevuto per il proprio lavoro, in generale gli interpreti ritengono che non sia sufficiente e proporzionato all'importanza e alla fatica del loro compito, anche in termini economici.

Rispetto all'istituzione di un albo, tutti gli interpreti interpellati si dicono favorevoli, considerando che questo permetterebbe di garantire livelli di interpretazione più elevati, maggiore serietà e ricorso a persone più qualificate. L'unica voce discorde al riguardo è stata quella dell'interprete funzionaria che considera necessaria una riforma dell'intero sistema giudiziario prima che si possa prevedere la creazione di un albo di interpreti e traduttori. Rispetto alla distinzione del ruolo dell'interprete da quello del traduttore nell'eventuale albo da costituirsi, non è percepita una reale necessità.

4. RISULTATI DERIVATI DALL'ANALISI DEI FASCICOLI DI LIQUIDAZIONE

L'analisi dei fascicoli di liquidazione ha permesso di trarre numerose informazioni relative agli interventi di traduzione e di interpretazione, alle lingue maggiormente utilizzate presso il tribunale e sugli interpreti di cui si è potuto elaborare una sorta di identikit.

4.1 INTERVENTI DI TRADUZIONE

Il numero di interventi di traduzione conteggiati ammonta a 53.⁶ In sedici occasioni si è trovata copia di traduzioni allegate ai fascicoli di liquidazione. Si tratta di diverse tipologie di documenti: decreto di nomina del difensore d'ufficio, decreto che dispone il giudizio, avviso di fissazione di udienza, avviso di differimento, verbale di udienza preliminare, verbale d'udienza, presentazione dell'imputato al dibattimento per la convalida dell'arresto e il giudizio direttissimo. Gli interventi di traduzione, al pari di quelli di interpretazione, vengono retribuiti

⁶ Non si esclude che il numero reale degli interventi di traduzione possa essere significativamente maggiore di quello rilevato poiché le evidenze di avvenute traduzioni si sono trovate in maniera non uniforme: a volte incluse in una richiesta di liquidazione di un interprete, a volte nel decreto di citazione dell'interprete, a volte indicate a verbale.

in vacanze.⁷ Quanto alle tempistiche di liquidazione, si è riscontrato che i pagamenti avvengono sempre con un certo ritardo.⁸

4.2 INTERVENTI DI INTERPRETAZIONE

L'impegno in aula di un interprete nel corso di un'udienza di riesame è mediamente di un quarto d'ora, per un'udienza dibattimentale invece la media è di quasi un'ora.⁹ L'intervento dell'interprete generalmente è a favore dell'imputato, ma può essere assistito anche il testimone (8 casi rilevati) o la vittima (un solo caso rilevato). L'assistenza linguistica al testimone e alla vittima, tuttavia, non si configura come quella garantita all'imputato, è cioè non concepita per permettere loro la piena partecipazione agli atti processuali in cui sono coinvolti, bensì come intervento a favore della Corte.

4.3 LINGUE

Nella tabella 1 si riportano le 27 lingue nelle quali è stata prestata assistenza, in ordine decrescente in base alla quantità di procedimenti nei quali sono state usate.¹⁰ Le lingue più utilizzate sono l'albanese e il rumeno. In terza posizione segue l'arabo,¹¹ seguito in quarta posizione dall'inglese, usato per lo più come lingua veicolare a favore di imputati di varie nazionalità.¹² In alcuni procedimenti è intervenuto un interprete di inglese quando non è stato possibile farne intervenire uno di arabo. Quanto al ceco e slovacco, nei fascicoli di liquidazione

7 Il criterio alla base delle vacanze è costituito non dalla lunghezza dei testi ma dalle ore di lavoro. L'ammontare della vacanza per la prima ora (o frazione) è di 14,68 € mentre per le ore successive (o frazioni di ore successive) l'ammontare di una vacanza è di 8,15 €. Spesso le vacanze vengono liquidate "con raddoppio" nei casi di "particolare urgenza, complessità e difficoltà". Salvo eccezionali casi, le vacanze normalmente liquidate per traduzione vanno da una a otto e nella maggior parte dei casi sono due o una.

8 Gli interventi di assistenza linguistica avvenuti nel 2004 sono stati retribuiti in media un anno e quattro mesi dopo la prestazione, 2 anni dopo per le prestazioni svolte nel 2005, quasi 9 mesi dopo per gli interventi del 2006, 2 anni e 4 mesi dopo per gli interventi del 2007, 7 mesi e mezzo dopo per gli interventi del 2008 e 8 mesi e mezzo dopo per gli interventi del 2009.

9 La durata media delle udienze è stata calcolata sulla durata delle udienze del 2007.

10 Riguardo allo sloveno e al serbo e croato, il conteggio dei procedimenti in cui è stata prestata assistenza linguistica non include gli interventi delle interprete funzionario del Ministero e stabilmente operanti presso il Tribunale che svolgono la quasi totalità del lavoro in queste lingue. L'incidenza dello sloveno e del serbo e croato è quindi molto maggiore rispetto a quella rappresentata nella tabella che corrisponde soltanto agli interventi degli interpreti esterni.

11 L'arabo è parlato in 59 Paesi e se ne contano 18 varietà. Delle 5 interprete che lavorano presso il Tribunale di Trieste, due sono libanesi, due irachene e una italiana.

12 Nigeriana, sudafricana, liberiana, turca, russa.

si è trovata a volte l'indicazione "interprete di ceco" (in tre occorrenze) e a volte "interprete di slovacco" (in otto occorrenze). Considerando che il ceco e lo slovacco sono lingue molto vicine, si è fatto un unico conteggio, ben sapendo che sono due lingue ufficiali di due paesi diversi. Considerazioni analoghe possono essere fatte per il serbo e croato: nei fascicoli di liquidazione si è incontrata in due occorrenze l'indicazione di "interprete di serbo" e una volta "interprete di croato" che sono state accorpate in un conteggio unico.¹³ In serbo e croato viene fornita assistenza linguistica anche agli imputati bosniaco-erzegovini, per i quali è la lingua ufficiale del Paese. Le indicazioni "lingue del Senegal"¹⁴ e "lingue dell'India"¹⁵ non sono state di grande utilità per scoprire quale sia stata la lingua effettivamente utilizzata dall'interprete.

13 Si tiene a precisare che si è esitato non poco sulla scelta di accorpare tale conteggio. Tale scelta, operata nella fase di analisi dei dati, è stata guidata dal fatto che presso la SSLMIT di Trieste il croato è studiato insieme al serbo nella denominazione comune "Lingua serba e croata". A posteriori si è letto un interessante articolo, "Il serbocrato – croatoserbo: una lingua che univa, una lingua che divide?" Tale scelta è avvenuta prima che si potesse riflettere su quanto sostenuto da Bekar (1999) e dalle docenti Vesna Piasevoli e Maja Vranjes della SSLMIT di Trieste. Durante un interessante colloquio, le docenti hanno ricordato l'appellativo di "lingue gemelle" impiegato dall'accademico August Kovačec in riferimento al serbo e al croato ed è stata ripercorsa l'evoluzione del doppio nome "croato e serbo" in uso alla fine del XIX secolo, diventato poi "serbo-croato" (con o senza trattino) nel XX secolo e, negli anni Ottanta, "serbo o croato" in Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro e fuori dalla Jugoslavia e "croato-serbo" o "croato o serbo" in Croazia. Tutte informazioni che, se acquisite in tempo utile, ci avrebbero indotto a considerare separatamente i dati relativi al serbo e quelli riferibili al croato.

14 La lingua senegalese non esiste, la lingua nazionale del Senegal è il francese, parlato da 20.000 persone, le altre lingue riconosciute dalla Costituzione sono il wolof, il pulaar, il maninkakan occidentale, il soninké, lo jola-fonyi, il balanta-ganja e il ménik (<http://www.ethnologue.com/about>, consultato il 13/06/2013).

15 Le lingue nazionali dell'India sono l'hindi, con 258 milioni di parlanti e l'inglese, con 350.000 parlanti. In totale in India si parlano ben 461 lingue, di cui 75 istituzionali. Probabilmente gli interpreti che nei fascicoli di liquidazione sono indicati erroneamente come "interpreti di indiano" sono interpreti di hindi (<http://www.ethnologue.com/about>, consultato il 13/06/2013).

	LINGUE	Quantità procedimenti nei quali sono state usate
1	albanese	62
2	rumeno	50
3	arabo	33
4	inglese	22
5	turco	19
6	cinese	17
7	ungherese	16
8	polacco	15
9	macedone	14
10	tedesco	13
11	ceco-slovacco, russo, francese	11
12	bulgaro	9
13	spagnolo	8
14	sloveno	5
15	ucraino, lingue del Senegal	4
16	olandese, serbo e croato	3
17	lituano, moldavo, lingue dell'India	2
18	portoghese, persiano, afgano	1
19	Lingua dei segni italiana (LIS)	1

Tabella 1 - Quantità di procedimenti per lingua.

4.4 INTERPRETI

4.4.1 INTERPRETI PER LINGUA

Il numero complessivo di interpreti che hanno operato in Tribunale tra il 2004 e il 2009 ammonta a 83¹⁶ includendo nel conteggio le quattro interpreti funzinarie del Ministero della Giustizia (tre di sloveno e una di serbo e croato). Si è effettuato anche un conteggio del numero di interpreti su cui il Tribunale può contare per ciascuna lingua: si va da uno a dieci interpreti per lingua. I quattro gruppi più numerosi sono, in ordine decrescente, quelli degli interpreti di rumeno, turco, cinese e albanese. Si riportano i dati completi nella tabella 2 nella quale è indicato il totale di interpreti per ciascuna lingua, con l'ulteriore specificazione del genere. L'età media degli interpreti è di 42 anni.

¹⁶ Dalla somma del numero di interpreti per lingua si ottiene una cifra maggiore, dovuta al fatto che alcuni interpreti lavorano con più lingue.

Non tutti gli interpreti hanno la lingua straniera nella quale lavorano come lingua madre. È il caso degli interpreti di rumeno, cinese, arabo, spagnolo la cui madrelingua è l'italiano; il francese viene garantito da un'interprete rumena, una polacca, una albanese e una italiana; l'inglese da un'interprete polacca e due italiane; l'olandese e il portoghese da interpreti di lingua italiana.

È interessante osservare che la stragrande maggioranza degli interpreti sono donne con una chiara differenziazione dei generi a seconda delle lingue. Le donne prevalgono per rumeno, spagnolo, polacco, sloveno, francese, inglese, russo, ucraino, lingua dei segni italiana, serbo e croato, ceco e slovacco, bulgaro, macedone, moldavo, tedesco e portoghese, mentre lingue come il persiano, il francese (Senegal) e il turco sono rappresentate esclusivamente o prioritariamente da uomini.




Tabella 2 – Interpreti per lingua.

4.4.2 NUMERO DI INTERPRETI IN RELAZIONE AL FABBISOGNO

Nella tabella 3 si mette in evidenza il numero di interpreti rispetto all'entità del bisogno di assistenza linguistica da fornirsi per ogni lingua.¹⁷ Si precisa che non sempre è lo stesso interprete-traduttore a seguire un processo nella sua interezza. Sui 59 casi in cui c'è stata più di un'udienza per lo stesso processo, in 37 casi l'assistenza linguistica è stata fornita sempre dallo stesso interprete-traduttore, mentre in 22 casi l'interprete-traduttore è cambiato. Per cinque lingue, tedesco, francese (Senegal), portoghese, persiano e afghano c'è un solo interprete. Per l'ungherese, il macedone, il ceco e slovacco e il bulgaro – altre lingue per le quali c'è un bisogno di assistenza linguistica che si colloca in una fascia media (tra i 9 e i 16 procedimenti) – il Tribunale può contare su due interpreti per ogni lingua. Per lo spagnolo invece sembra esserci una sovrabbondanza di interpreti rispetto

¹⁷ Le interpreti funzinarie del Ministero non sono incluse nel grafico.

al fabbisogno (5 interpreti a fronte di 8 procedimenti). Un rapporto quasi uno a uno tra numero di interpreti e quantità di procedimenti per lingua può essere riscontrato anche nel caso dell'ucraino e dell'olandese. Per il moldavo, il lituano, le lingue indiane, il persiano, l'afgano e il portoghese c'è un effettivo rapporto uno a uno. Per la lingua dei segni, sono intervenute due interpreti nell'ambito dello stesso procedimento.




Tabella 3 – Rapporto quantità procedimenti per lingua e quantità interpreti per lingua.

4.4.3 IDENTIKIT DEGLI INTERPRETI

Da quanto si è potuto evincere nelle poche autodichiarazioni allegate alle istanze di liquidazione, dai questionari e dalle interviste, i profili occupazionali degli interpreti corrispondono a quelli riportati nella tabella 4. Nella maggior parte dei casi non si tratta di interpreti professionisti, ma di persone che conoscono determinate lingue e che hanno fatto dell'interpretazione la loro professione pur avendo formazioni diverse e in alcuni casi altre professioni (insegnante, cuoco, cameriera) o altre attività (studio, ricerca).

Per quanto i dati raccolti siano molto limitati, è sconcertante constatare che anche per lingue per le quali si potrebbe reperire facilmente un interprete professionista (sloveno, spagnolo) si ricorra a profili non qualificati.

Professione dichiarata	Numero	Lingua
interprete	7	ucraino, sloveno, arabo (2), ungherese; inglese-tedesco-olandese-spagnolo-francese-portoghese, albanese
assistente alla comunicazione	1	lingua dei segni
traduttrice	2	inglese e francese, rumeno
insegnante e interprete	2	rumeno, rumeno
insegnante	3	francese, sloveno, bulgaro-russo
dottorato di ricerca	1	macedone
studente/ssa	5	turco, polacco, cinese, due italiani studenti di cinese
cuoco	2	indiano, turco
cameriera	1	rumeno
inoccupata	1	sloveno
casalinga	3	lituano, spagnolo, albanese
TOTALE	28	

Tabella 4 – Profilo degli interpreti.

5. ANALISI DEI FASCICOLI DIBATTIMENTALI

Nell'indagine è stata posta particolare attenzione nel verificare se vengano tradotti i documenti che la Direttiva 2010/64/UE indica come documenti che dovrebbero sempre essere considerati fondamentali e quindi oggetto di traduzione. Trattandosi di uno degli aspetti più importanti dell'indagine, per arrivare ad affermazioni più certe non ci si è limitati a considerare quanto emerso dalle interviste e dall'analisi dei fascicoli di liquidazione ma si sono cercate ulteriori conferme con l'analisi di un campione di 12 fascicoli dibattimentali che avrebbero dovuto contenere le traduzioni dei documenti. Le conclusioni cui si è così potuto giungere sono le seguenti:

- le ordinanze di custodia cautelare non vengono tradotte;
- tra gli atti contenenti i capi di imputazione (avvisi di conclusione delle indagini, decreti che dispongono il giudizio, decreti che dispongono il giudizio immediato, decreti di citazione a giudizio, decreti di citazione diretta a giudizio), gli unici per i quali viene tutelato il diritto alla traduzione sono gli avvisi di conclusione delle indagini;
- le sentenze non vengono tradotte, fatti salvi i casi in cui ci sia un'esplicita richiesta del condannato/dell'imputato dichiarato innocente. La mancata

traduzione delle sentenze lascia l'imputato senza la possibilità di impugnare la sentenza, specie se giudicato in contumacia.

6. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Lo studio condotto ha permesso di evidenziare le condizioni in cui si svolge l'assistenza linguistica presso il Tribunale di Trieste e in particolare di mettere in luce alcune criticità sulle quali si potrebbe intervenire.

L'aspetto più deficitario è quello della qualificazione degli interpreti. Mentre per certe lingue non è effettivamente possibile reperire interpreti qualificati per la mancanza di corsi di formazione specifici, avviene che si faccia ricorso a persone senza nessuna qualifica ed esperienza anche per lingue per le quali non sarebbe difficile avvalersi di interpreti professionisti (sloveno e spagnolo).

L'analisi di alcuni verbali all'interno di alcuni fascicoli dibattimentali ha dimostrato che talora la Polizia si avvale di "conoscitori della lingua", identificati "per conoscenza diretta", un dato che porta a concludere che il sistema di reperimento degli interpreti preveda, quale criterio privilegiato di scelta, non tanto la competenza degli interpreti bensì la maggiore reperibilità di alcune persone rispetto ad altre.

Nelle perquisizioni e negli arresti in flagranza di reato, nei quali è chiaramente difficile poter contare sulla presenza di un interprete per le tempistiche con cui questi provvedimenti hanno luogo, sarebbe auspicabile l'utilizzo di mezzi di comunicazione che permettano l'interpretazione a distanza. L'uso delle tecnologie della comunicazione permetterebbe sia di superare limiti dettati dalle tempistiche di reperimento degli interpreti che di avere accesso al servizio degli interpreti più qualificati anche se lontani (si pensi alla possibilità di interpretazione delle udienze in videoconferenza). Si potrebbe così arrivare a immaginare un registro nazionale degli interpreti e dei traduttori di Tribunale.¹⁸

La valutazione della qualità dei servizi di assistenza linguistica forniti non dovrebbe basarsi soltanto sull'affidabilità del comportamento degli interpreti o sulla sola coerenza di quanto interpretato bensì su criteri ben definiti.¹⁹

Dal momento che i Giudici attribuiscono grande importanza ad una preparazione giuridica degli interpreti mentre altrettanto non avviene per le competenze specifiche in interpretazione e traduzione (poiché si ritiene che la competenza linguistica del soggetto bilingue sia sufficiente), è necessario, da una parte, creare nuovi percorsi formativi che offrano agli interpreti maggiori possibilità

18 Riguardo alle possibilità di utilizzo della videoconferenza nei procedimenti penali si rimanda ai risultati degli studi dei progetti europei AVIDICUS I (JLS/2008/JPEN/037) e II (JUST/2010/JPEN/AG/1558).

19 Al riguardo è possibile fare riferimento al *Final Report del Reflection Forum on Multilingualism and Interpreter Training* del 2009, al *Position Paper – L'interprete giudiziario e il traduttore giuridico* dell'Associazione Italiana Interpreti e Traduttori (AITI) del 2009 e al *Codice deontologico e responsabilità professionali* dell'Associazione Italiana Traduttori e Interpreti Giudiziari (AssITIG) del 2012.

di specializzazione, dall'altro è auspicabile una maggiore diffusione della cultura dell'interpretazione che permetta che le competenze specifiche messe in campo da un interprete professionista possano essere maggiormente riconosciute.²⁰

²⁰ Si segnalano i materiali illustrativi di buone pratiche nel lavoro con indagati, imputati e testimoni in presenza di interpreti elaborati in seno al progetto europeo Building Mutual Trust 2.

BIBLIOGRAFIA

AITI (Associazione Italiana Interpreti e Traduttori) (2009) *Position Paper – L'interprete giudiziario e il traduttore giuridico*, http://www.aiti.org/system/files/utenti/position_paper_interprete_giudiziario_traduttore_giuridico.pdf

AssITIG (Associazione Italiana Traduttori e Interpreti Giudiziari), *Codice deontologico e responsabilità professionali*, http://www.interpretigiudiziari.org/?page_id=37.

Bekar M. (1999) "Il serbocrato – croatoserbo: una lingua che univa, una lingua che divide?", www.bekar.net/bekar/articoli.htm

Conso G. / Grevi V. (2010) *Compendio di procedura penale*, Padova, CEDAM.

Tonini P. (2012) *Manuale di procedura penale*, Milano, Giuffrè.